

REGOLAMENTO INTERNO

Ad integrazione dello statuto dell'associazione culturale denominata "Aprustum", con sede sociale in Via L. Miraglia, 49 a Castrovillari; vengono stabiliti ed aggiunti i seguenti articoli di Regolamento Interno, valevole a tutti gli effetti:

ARTICOLO 1: L'associazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di collaborazioni esterne, provenienti anche da non soci. L'autorizzazione di avvalersi delle suddette collaborazioni deve essere rilasciata dal consiglio.

ARTICOLO 2: I proventi derivanti dalla produzione e dalla vendita di opere dell'ingegno di qualsiasi genere, prodotte nell'esplicazione delle attività sociali, devono essere interamente considerati attribuibili all'associazione. Il consiglio può comunque decidere di attribuire al socio un compenso secondo le modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 3: I soci possono contemporaneamente essere iscritti anche ad altre associazioni.

ARTICOLO 4: Accanto alla figura del Socio Ordinario sono previste le figure di Socio Onorario e del Socio Promotore.

ARTICOLO 5: Socio onorario può essere una persona fisica o una persona giuridica, mediante il proprio legale rappresentante. Il socio onorario può essere nominato con deliberazione del CDA; su proposta di un qualunque socio. Non deve versare quota associativa; ha diritto di assistere gratuitamente alle manifestazioni dell'associazione; può assistere alle adunanze assembleari con diritto di intervento, ma non di voto; non condivide con i soci ordinari alcuna responsabilità; non ha obbligo della presenza alle attività sociali.

ARTICOLO 6: E' socio Promotore quel socio che, all'atto della domanda di iscrizione scelga espressamente questo status, soprattutto in base allo spirito di sostegno che intende portare all'associazione e considerando l'eventualità di partecipare saltuariamente alle attività sociali, anche a singole manifestazioni. Il socio Promotore deve versare una quota associativa minima, pari a Euro 20. Ha diritto ad assistere e ad intervenire alle adunanze assembleari; non ha diritto di voto; non condivide con i soci ordinari alcuna responsabilità; può frequentare i locali della sede sociale; ha diritto di usufruire dei vantaggi derivanti dalla eventuale stipula di

convenzioni e accordi economici conclusi dal CDA; la qualità di socio sostenitore si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità; le dimissioni in forma scritta devono essere motivate ed indirizzate al CDA.

ARTICOLO 7: Ogni socio può chiedere al CDA di cambiare status, mediante lettere scritte indirizzate al CDA, che provvederà a dare autorizzazione, visto la condotta del socio, entro 30 giorni.

ARTICOLO 8: Gli esterni che vorranno svolgere, nell'ambito di attività e manifestazioni organizzate dall'associazione, attività che essi svolgono professionalmente e abitualmente, dovranno pattuire con il CDA un compenso da versare nelle casse dell'associazione, qualora l'associazione offri un qualsiasi tipo di servizio alla realizzazione dell'attività.

ARTICOLO 9: I soci Ordinari iscritti all'associazione dovranno versare una quota di Euro 60 annuali o una quota mensile fissata in Euro 5.

ARTICOLO 10: Ai soci che presentano domanda scritta di ammissione all'associazione, il CDA dovrà dare risposta entro 90 giorni, dopo che sarà trascorso un periodo di prova durante il quale si valuterà il grado di partecipazione alle attività sociali e l'attitudine a svolgere le attività in programma. Nel caso di mancata risposta la domanda si ritiene accettata.

ARTICOLO 11: I soci maggiorenni possono decidere di presentare autonomamente la domanda di ammissione. Per i soci minorenni la domanda deve essere presentata e sottoscritta dai genitori.

ARTICOLO 12: I soci che per motivi personali sono temporaneamente impossibilitati a partecipare alle attività sociali, dovranno comunicare in forma scritta la loro indisponibilità al CDA. Per essi permane comunque l'obbligo di versare le quote mensili.

ARTICOLO 13: Il socio la cui domanda venga respinta dal CDA può ripresentare domanda solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data di reiezione della domanda, non più di una volta.

ARTICOLO 13: Con la domanda di socio si autorizza Aprustum, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di Aprustum e su altra piattaforma social (facebook, twitter, instagram), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. In ogni momento, previa comunicazione scritta da inviare

via posta comune o e-mail, si può chiedere la cancellazione delle proprie foto.

ARTICOLO 14: Il socio che viene allontanato dall'associazione per indegnità non potrà ripresentare nessuna domanda di nessun tipo.

ARTICOLO 15: E' dovere di tutti i soci in generale, dei consiglieri e dei responsabili di settore in particolare, garantire, l'integrità e la conservazione dei beni allocati nella sede sociale. Chi dovesse contravvenire a questa regola, assumendo un atteggiamento poco idoneo o superficiale, sarà oggetto di provvedimenti disciplinari previsti (allontanamento, risarcimento).

ARTICOLO 16: I soci dovranno garantire la salubrità degli ambienti della sede sociale. Pertanto il CDA e l'assemblea potranno prevedere misure per l'opportuno mantenimento dell'igiene degli ambienti interni ed esterni, contigui alla sede sociale stessa.

ARTICOLO 17: L'iscrizione del socio minorenni può essere accettata dal CDA, solo dopo previa assunzione di responsabilità del genitore del minore richiedente.

ARTICOLO 18: Ai soci impossibilitati a partecipare alle assemblee è concessa la facoltà di delegare i propri diritti ad un altro socio. La delega deve contenere l'indicazione di voto relativa all' o.d.g. da discutere e deve essere sottoscritta dal delegante.

ARTICOLO 19: I soci assenti nelle assemblee, possono far constare il proprio dissenso per mezzo di delega, di lettera raccomandata o di telegramma. Non ha pertanto valore vincolante la semplice comunicazione telefonica.

ARTICOLO 20: Tutte le attività svolte dall'associazione dovranno essere concertate con il CDA in modo da pianificare al meglio le attività dell'associazione.

ARTICOLO 21: Il CDA potrà individuare soci che potranno lavorare su specifici settori. I soci che accetteranno la delega avranno la responsabilità di quel particolare ambito e saranno chiamati a proposte specifiche per organizzare e migliorare le attività svolte.

ARTICOLO 22: Gli operatori professionale televisivi, radiofonici, fotografici affini, potranno riprodurre le attività dell'associazione che non abbiano natura di evento pubblico, solo dopo aver preventivamente pattuito e versato all'associazione un compenso a titolo di rimborso per diritti d'autore versati.

ARTICOLO 23: Il consiglio, sentiti i Responsabili di settore e considerando il programma delle manifestazioni da svolgere, compila un calendario

settimanale indicando i giorni della settimana in cui i locali della sede sociale saranno disponibili per prove, riunioni, dibattiti, ecc. relativi alle diverse attività settore per settore.

ARTICOLO 24: Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato dal presidente almeno una volta a bimestre. Ogni Odg dovrà avere come primo punto l'approvazione del verbale precedente.

ARTICOLO 25: Il consiglio può stipulare convenzioni economiche nell'interesse dei soci per qualunque tipo di vantaggio mutualistico possa essere ottenuto.

ARTICOLO 26: I soci in disaccordo con le deliberazioni assembleari debbono farlo risultare mediante verbalizzazione.

ARTICOLO 27: Si stabilisce che l'assemblea dei soci venga convocata almeno una volta a quadrimestre per permettere al CDA di fare un rendiconto delle attività svolte e per pianificare interventi d'indirizzo.

ARTICOLO 28: Il versamento della quota annuale (euro 60) o mensile (euro 5) deve avvenire nelle mani del cassiere dell'associazione o di persona da questi autorizzata mediante delega scritta e firmata. Il versamento deve avvenire entro il 30 settembre se in soluzione unica, o entro il 1 di ogni mese. Il cassiere o chi per lui rilascerà regolare ricevuta attestante l'avvenuto versamento.

ARTICOLO 29: Il consiglio dei revisori dei conti, in armonia con il CDA, deciderà in base alle leggi ed alle normative vigenti in materia, di quali strumenti e scritture contabili dovrà essere dotata l'associazione, per la regolare e sistematica tenuta della contabilità interna.

ARTICOLO 30: Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 28 giugno 2019.